

N. 2319

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MULAS, FLORINO, BONATESTA,
SERVELLO e MAGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1997

—————

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
relativamente a nuove norme per la tutela dei diritti del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nel quale confluiscono ben otto importanti direttive comunitarie, finora non ha prodotto una decisa diminuzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie del lavoro, in quanto dai dati a nostra disposizione e da quelli pubblicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si evidenzia come ancora il fenomeno sia allarmante per un Paese civile.

Tale situazione rischia di essere sottovalutata allorché si manifestano ancora episodi di reati commessi in violazione delle norme di prevenzione laddove l'imputato che ottiene il patteggiamento della pena, in conseguenza delle proprie azioni, subisce sanzioni risibili rispetto agli effetti prodotti dalla gravità dell'incidente stesso.

Molto spesso, addirittura, non ci si preoccupa neppure di rimuovere o eliminare la situazione di pericolo manifestatasi.

Inoltre una delle figure più importanti, quali quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha difficoltà di assumere il proprio ruolo fintanto che non gli saranno garantite piena libertà d'azione e maggiori funzioni anche in sede giudiziaria.

Per i motivi sopra esposti si ritiene importante inserire, dopo l'articolo 19 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, un nuovo articolo 19-*bis* che garantisca esplicitamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di potersi avvalere dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), sulla repressione della condotta antisindacale qualora il datore di lavoro assuma comportamenti volti a ritardare, limitare od impedi-

re l'effettivo esercizio del rappresentante per i lavoratori per la sicurezza.

Il comma 2 - del nuovo articolo 19-*bis* - prevede che il rappresentante per la sicurezza possa costituirsi parte civile al fine di ottenere la rimozione della situazione, ed il comma 3 ordina la affissione di detta costituzione sul luogo di lavoro e nelle zone limitrofe.

Col comma 4 è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre i lavoratori dell'unità produttiva, o posto di lavoro, interessato dalla situazione di pericolo, ad un corso di formazione professionale finalizzato ad una maggiore coscienza del lavoro prestato nell'unità produttiva interessata dalla situazione di pericolo.

Qualora il giudice abbia intenzione di applicare gli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, lo stesso deve considerare se il datore di lavoro abbia rimosso la situazione di pericolo verificatasi o meno.

Inoltre anche la organizzazione sindacale ammessa come parte civile può intervenire in sede dibattimentale per apportare motivate conclusioni a sostegno dell'accusa.

Il comma 7 obbliga il datore di lavoro a restituire eventuali benefici contributivi goduti dall'azienda all'ente erogatore dei benefici stessi.

Infine, al comma 8, è prevista l'applicazione degli articoli 32-*bis* e 32-*ter* del codice di procedura penale.

Si formula l'auspicio che le considerazioni espresse possano essere largamente condivise e che il disegno di legge proposto possa celermente esaurire il suo *iter* di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis* - 1. Il rappresentante per la sicurezza può proporre ricorso contro il datore di lavoro che assuma comportamenti volti ad impedire, ritardare o limitare l'effettivo esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 19. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla repressione della condotta antisindacale.

2. Il rappresentante per la sicurezza può costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale al fine di ottenere, in aggiunta al risarcimento del danno, la rimozione della situazione nociva entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.

3. Nell'ambito della stessa unità produttiva e delle popolazioni che risiedono nelle zone limitrofe ai luoghi di lavoro, il rappresentante per la sicurezza può avanzare formale richiesta di pubblicazione della sentenza.

4. I lavoratori che operano direttamente nell'unità produttiva o posto di lavoro in cui è fatto obbligo di rimuovere la situazione di pericolo o di nocività, devono intraprendere dei corsi, fuori dall'azienda, mirati alla formazione del nuovo assetto dell'unità stessa, della durata necessaria alla rimozione dello stato di pericolo verificatosi.

5. Nelle ipotesi di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro l'applicazione della procedura è co-

munque condizionata alla comprovata dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo sia stata rimossa nei tempi previsti dalla legge.

6. Qualora sia stata ammessa la costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali, ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza del lavoro, queste ultime, possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni a sostegno dell'accusa, nonchè avanzare formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo riscontrate.

7. Per tutti i reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, per i quali sia prevista la pena detentiva, in aggiunta alle sanzioni penali, sono annullati per un anno tutti i benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda in cui si è verificato il reato, con l'obbligo del risarcimento pari ad un terzo della retribuzione media dei lavoratori in forza alla data del reato all'ente erogatore dei benefici contributivi.

8. Per il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi colpose commesso dal datore di lavoro in violazione delle norme generali e specifiche di sicurezza e igiene del lavoro, è prevista l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32-bis e 32-ter del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.